

**CONVENZIONE**  
**PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO**  
**DEI NEO-LAUREATI IN GIURISPRUDENZA**

\*\*\*

Tra:

la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (d'ora innanzi, semplicemente Scuola di specializzazione), in persona del suo Direttore Prof. **MASSIMO DOMINI**

e

il TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA, in persona del suo Presidente Francesco Maria Caruso;

premessò

Che la Scuola di specializzazione ha in passato ( 16 gennaio 2006) stipulato con il tribunale di Reggio Emilia una Convenzione per consentire agli iscritti lo svolgimento di attività pratiche e di tirocinio formativo in affiancamento ai giudici del tribunale per un limitato numero di ore (tra cinquanta e cento).

Che di recente ( 5 maggio 2011 ) la medesima scuola ha stipulato analoga Convenzione con il tribunale di Modena sulle seguenti premesse:

a) Che la legge di “Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali [...]” (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398) ha inteso provvedere “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio della professione di avvocato [...]”, stabilendo, da un lato, che “l’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati [...]”, dall’altro lato, che le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie [...], con lo specifico apporto di magistrati [...]” (art. 16);

b) che la formazione comune di cui al precedente punto a) può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell’amministrazione della giustizia;

c) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha infatti “espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti

all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";

d) che la Scuola di specializzazione e il Tribunale ordinario di Reggio Emilia hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i neo-laureati in giurisprudenza in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

e) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei neo-laureati in giurisprudenza, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

Che ancora più di recente una Convenzione con le medesime caratteristiche, finalità e modalità operative è stata stipulata con la Procura della repubblica di Modena e che l'accordo è stato esteso agli iscritti al primo e al secondo anno della scuola specializzazione;

Che la normativa primaria è intervenuta sia nel 2011 che nel 2013 a dare fondamento agli accordi tra le Scuole e gli Uffici Giudiziari: si vedano in particolare gli art 37/4 del D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011, e l'art 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013 che prevede stage di formazione di

diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli e domanda ad accordi tra le Scuole ed il Capo dell'Ufficio giudiziario la definizione di modalità per rendere compatibile lo svolgimento dello stage con la frequenza della Scuola;

Che questa ultima disposizione in particolare mette in evidenza come il tirocinio in tribunale può riguardare sia studenti del primo che del secondo anno della Scuola;

Che il Tribunale di Reggio Emilia condivide e fa proprie le premesse della richiamate Convenzioni, essendo l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia naturale punto di riferimento per il tribunale;

Che, l'art 37 quarto comma del DL 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n.111; stabilisce che "in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato."

Che il comma 5 del predetto provvedimento legislativo stabilisce che coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e che lo svolgimento delle attività previste dal comma 5 sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Che la legge stabilisce inoltre che al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario rediga una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4.

Che ai soggetti previsti dal comma in questione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e che il rapporto non costituisce ad alcun titolo

pubblico impiego.

Che è possibile che alle convenzioni previste dal comma 4 aderiscano terzi finanziatori con la messa a disposizione di borse di studio per i tirocinanti, secondo le specifiche norme di adesione che verranno concordate con gli originari stipulanti.

Che la nuova disposizione normativa nel convalidare i termini, le modalità e gli scopi del tirocinio degli specializzandi in tribunale, delinea puntualmente la disciplina delle nuove Convenzioni che possono essere stipulate;

Che a seguito della legge citata il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto per dettare norme di regolamentazione della pratica in tribunale ( Risoluzione 22 febbraio 2012 in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi ed altri enti, dal titolo "Criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37 della l. 111 del 2011" ) confermativa di precedenti circolari. La risoluzione detta i seguenti principi:

1. Il tirocinio nei tribunali è attività di formazione professionale e sostituisce, ad ogni effetto, ogni altra attività del corso, nel senso che ha validità giuridica e deve essere svolta a tempo pieno. Ciò posto in via di principio, la scuola si riserva, con il consenso del tribunale, di chiedere al tirocinante un'attività aggiuntiva di frequenza della scuola stessa per un

massimo di 140 ore nel corso dell'anno, senza pregiudizio per la presenza in tribunale, per la necessaria integrazione delle attività pratiche e teoriche

2. L'oggetto dell'attività è quello di "assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio". Il regime giuridico ed economico è quello dell'art.15 del t.u. degli impiegati civili dello Stato, anche se non si costituisce alcun rapporto pubblico impiego. Il periodo di "frequenza" e "formazione" deve essere attestato da una relazione finale del magistrato affidatario, designato dal capo dell'ufficio, avente ad oggetto "l'attività, che presuppone la frequenza" e la "formazione acquisita".
  
3. Oggetto dell'attività è altresì lo svolgimento di tutte le attività di formazione che si prefiggano di far acquisire le capacità di gestire i processi, di acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni; in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei

provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, eventuale collaborazione con la cancelleria, svolgendo le funzioni di collegamento tra il giudice e la cancelleria con riguardo alla verifica del contenuto del fascicolo, alla sua completezza e al suo ordine e alla disponibilità dello stesso da parte del magistrato. Attività di preparazione dell'udienza, che consistono:

- a) nella verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana;
- b) nel riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.);
- c) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia;
- d) nella preparazione, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo sistematico le questioni preliminari e i nodi in fatto e in diritto che la causa pone;
- e) nella collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione

delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato.

4. Attività in udienza. Assistenza e ascolto della trattazione, istruzione e discussione delle cause; individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato nella fase successiva.

5. Attività successive all'udienza e di collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: a) dopo averne discusso con il giudice ed aver con lui individuato lo schema dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie in opposizione a decreto ingiuntivo), mediante redazione di una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione che viene poi rivista e corretta con l'affidatario; b) studio e discussione con il giudice delle controversie più semplici; preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; preparazione della scheda del processo; partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; c) verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali

motivi di sospensione (carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti, ecc.); compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a “scaricare” il fascicolo con i relativi documenti sulla consolle del magistrato; d) intestazione delle sentenze.

6. Attività di ricerca e studio consistenti nello specifico in: a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio - di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza; c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

7. Che il comma 5bis dell'art 73 del D.L 692013 stabilisce che l'attività di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli

stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali).

8. Che appare opportuno disciplinare in modo uniforme l'attività di formazione di stagisti e tirocinanti nell'Ufficio Giudiziario che siano contemporaneamente iscritti e frequentanti della Scuola quale che sia il titolo giuridico di ammissione al tirocinio in Tribunale (meramente convenzionale o legale ex art 37 o ex art 73 )

Tutto ciò premesso, in applicazione dell'art 37 quinto comma DL 98/2011, convertito in L. 111/2011 e dell'art. 73 D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, nonché in forza delle premesse generali alla presente Convenzione, tra il Tribunale di Reggio Emilia e la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Modena e Reggio Emilia si conviene:

#### **ART. 1**

I neo-laureati in giurisprudenza, iscritti al primo e al

secondo anno della Scuola di specializzazione, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di sei mesi, di un anno o di diciotto mesi ove sussistano i requisiti di cui all'art 73 D.L. 69/2013 prestando la loro attività presso le sezioni civili, penali e, se possibile in base alla normativa vigente l'ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

Tale tirocinio, se effettuato in contemporanea con gli orari di lezione, sarà riconosciuto dalla Scuola di specializzazione, per il tempo effettivamente prestato, al fine del computo delle presenze obbligatorie previste dal regolamento vigente; se effettuato al di fuori dei suddetti orari, sarà riconosciuto, dalla Scuola di specializzazione, quale attività sostitutiva della prevista attività di tirocinio.

**Il tribunale riconosce alla scuola la facoltà di chiedere al tirocinante un'attività aggiuntiva di frequenza della scuola stessa per un massimo di 140 ore nel corso dell'anno, senza pregiudizio per la presenza in tribunale, per la necessaria integrazione delle attività pratiche e teoriche**

## **ART. 2**

Gli iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione, che intendano svolgere un tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario debbono farne domanda alla Segreteria della Scuola di specializzazione, indicando i dati personali e gli studi

compiuti, allegando un breve curriculum.

Il tirocinio sarà in questo caso di almeno un anno.

Gli iscritti al secondo anno che non abbiano svolto in precedenza tirocinio, dovranno dichiarare se intendono svolgere il tirocinio per un anno o per sei mesi.

Gli iscritti alla Scuola di specializzazione, in possesso dei prescritti requisiti, che volessero svolgere il tirocinio ai sensi dell'art 73 D.L. 69/2013, potranno avanzare la domanda in ogni momento, fermo restando che per il riconoscimento all'esito del tirocinio dei titoli previsti dalla legge, il tirocinio dovrà protrarsi inderogabilmente per diciotto mesi, indipendentemente dal completamento del percorso **di formazione** presso la Scuola di specializzazione.

### **ART. 3**

Il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente **ovvero, per i tirocini disciplinati dall'art 73 D.L. 79/2013**, il possesso dei titoli.

Il Consiglio direttivo, in persona del Direttore della Scuola di specializzazione o di un suo delegato, in sede istruttoria, può sentire personalmente il candidato, nonché raccogliere ogni informazione utile.

#### **ART. 4**

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione proporrà i nominativi dei candidati prescelti al Presidente del Tribunale.

Verrà costituita una Commissione d'esame composta dal Presidente del Tribunale, dal Presidente di sezione e dal Direttore della Scuola di specializzazione che valuterà le candidature ed ammetterà al tirocinio le persone ritenute meritevoli.

Il Presidente affida ciascun tirocinante ad un magistrato sia delle sezioni penali che delle sezioni civili o del lavoro che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I tirocinanti iscritti alla Scuola che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di quindici.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta tra coloro che siano contemporaneamente iscritti alla Scuola.

#### **ART. 5**

Per ciascun tirocinante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un docente della Scuola di specializzazione tutore designato dal Direttore della predetta Scuola di

specializzazione, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;

- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;

- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dalla Scuola di specializzazione.

#### **ART. 6**

La Scuola di specializzazione assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente (48 ore per l'Inail dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell'infortunio; 15 giorni per quanto riguarda la polizza infortuni stipulata dall'Ateneo), agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Direttore della Scuola di specializzazione.

La Scuola di specializzazione si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **ART. 7**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - rispettare gli obblighi di segreto, riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
  - mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio. Si rammenta a questo proposito che al tirocinante si estende per legge la disposizione dell'art 15 TU impiegati civili dello Stato.
- Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

#### **ART. 8**

Il tirocinante, al termine del periodo di tirocinio, sarà

tenuto a presentare una relazione per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche e, alle udienze camerali. Sono ammessi alle camere di consiglio secondo le previsioni di legge e fermo il segreto d'ufficio.

In ogni caso i tirocinanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal tirocinante.

#### **ART. 9**

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Direttore della Scuola di specializzazione:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio

giudiziario.

#### **ART. 10**

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per la Scuola di specializzazione.

#### **ART. 11**

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i tirocinanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

#### **ART.12**

La presente Convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **ART. 13**

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2013, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per le sole finalità istituzionali.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore

Amministrativo responsabile della Segreteria amministrativa e  
di Direzione.

Reggio Emilia

Prof. Massimo Donini

Dr. Francesco Maria Caruso